

Consiglio regionale del Piemonte
Deliberazione statutaria.

Pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22 (Disciplina del referendum popolare ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione).

Testo di legge di revisione statutaria approvato in seconda votazione a norma dell'articolo 123 della Costituzione – “Modifiche alla legge regionale statutaria 4 marzo 2015, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) in merito alla pubblicità dei lavori delle Commissioni consiliari”.

Approvato dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 20 gennaio 2015 e con seconda deliberazione in data 31 marzo 2015.

Proposta di legge regionale n. 17.

Proposta di legge regionale statutaria "Modifiche alla legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) in merito alla pubblicità dei lavori delle Commissioni consiliari".

Art. 1.

(Modifica all'articolo 30 della l.r. statutaria 1/2005)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è aggiunto il seguente:

"5 bis. Il Regolamento disciplina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni consiliari."

Art. 2.

(Modifica all'articolo 32 della l.r. statutaria 1/2005)

1. Il comma 3 dell'articolo 32 della l.r. statutaria 1/2005 è abrogato.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 46 della l.r. statutaria 1/2005)

1. Il comma 3 dell'articolo 46 della l.r. statutaria 1/2005 è abrogato.

AVVISO

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione statutaria, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale possono chiedere di procedere a referendum popolare, a norma dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione ed ai sensi della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22.